

Puglia

L.R. 20-12-1973 n. 26

Norme in materia di circoscrizioni comunali.

Pubblicata nel B.U. Puglia 21 dicembre 1973, n. 33.

L.R. 20 dicembre 1973, n. 26 ⁽¹⁾.

Norme in materia di circoscrizioni comunali.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 21 dicembre 1973, n. 33.

Art. 1

Modificazione del territorio, della denominazione e del capoluogo del comune.

La costituzione di nuovi comuni, la fusione di più Comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale.

Art. 2

Costituzione di nuovi comuni.

1. Possono essere costituite in Comune autonomo una o più frazioni che abbiano una popolazione complessiva residente non inferiore a 5.000 abitanti, dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi e siano separate dal capoluogo del Comune cui appartengono. È necessario altresì che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca abbia anch'essa una popolazione residente non inferiore a 5.000 abitanti e dispongano di mezzi sufficienti per provvedere ai pubblici servizi ⁽²⁾.

2. Il provvedimento della Regione Puglia deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere espresso, entro e non oltre i sessanta giorni, dal Consiglio comunale ⁽³⁾.

(2) Il presente comma (così numerato per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario secondo comma con l'attuale comma 2, come indicato nella relativa nota) è stato così sostituito dall'articolo unico, *L.R. 14 aprile 1980, n. 22*.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 20, L.R. 30 dicembre 2005, n. 20*. Il testo originario era così formulato: «Il provvedimento della Regione deve essere

preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere favorevole espresso dal Consiglio comunale con maggioranza dei 3/4 dei consiglieri a questo assegnati.».

Art. 3

Distacco di frazioni.

Una frazione può essere distaccata dal Comune cui appartiene ed essere aggregata ad un altro Comune contermini, quando sia presentata domanda da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori residenti nella stessa frazione, sia eseguita la consultazione degli stessi e concorra il voto favorevole del Consiglio del Comune al quale la frazione intende aggregarsi e di quello dal quale intende distaccarsi, espresso con la maggioranza dei 3/4 dei consiglieri a questi assegnati, sempre che la parte residua del Comune da cui la frazione si distacca, conservi autosufficienza necessaria per l'espletamento dei servizi.

Art. 4

Riunioni di comuni contermini.

Comuni contermini possono essere riuniti tra loro e uno o più Comuni possono essere aggregati ad un altro Comune, quando i rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

La Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

(giurisprudenza)

Art. 5

Modifica della circoscrizione territoriale.

I Comuni il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei pubblici servizi, all'espansione degli abitanti e degli insediamenti industriali o alle esigenze dello sviluppo economico in generale, possono richiedere l'ampliamento della loro circoscrizione sul territorio dei Comuni contermini.

La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate. [In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare] ⁽⁴⁾.

All'accertamento delle condizioni di cui al primo comma provvederà la competente commissione consiliare ⁽⁵⁾.

[Quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta

e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui al successivo art. 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima] ⁽⁶⁾.

(4) Periodo aggiunto dall'*art. 4, L.R. 25 febbraio 2010, n. 6*. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9-17 giugno 2010, n. 214 (Gazz. Uff. 23 giugno 2010, n. 25, 1^a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente alle parole: «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.».

(5) Comma aggiunto dal primo comma dell'*art. 1, L.R. 30 settembre 1986, n. 28*.

(6) Comma aggiunto dal primo comma dell'*art. 1, L.R. 30 settembre 1986, n. 28*. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 9-17 giugno 2010, n. 214 (Gazz. Uff. 23 giugno 2010, n. 25, 1^a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 5-bis

Mutamento della denominazione comunale.

Il mutamento della denominazione comunale può aver luogo, su richiesta dei Consigli dei Comuni interessati, in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche culturali o turistiche.

La Regione provvede con legge, previa consultazione delle popolazioni interessate.

Le aggiunte di termini o locuzioni alla denominazione principale del Comune sono disposte con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa richiesta del sindaco corredata della deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati ⁽⁷⁾.

(7) Articolo aggiunto dal primo comma dell'*art. 2, L.R. 30 settembre 1986, n. 28*.

(giurisprudenza)

Art. 6

Determinazione dei confini.

Qualora il confine fra due o più Comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Consigli comunali possono deliberarne la determinazione e, se del caso, la rettifica fissandone d'accordo le condizioni.

La determinazione e la rettifica dei confini sono disposte con decreto del

Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

In caso di mancato accordo, la determinazione e la rettifica dei confini, compreso il regolamento dei rapporti patrimoniali, sono disposti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 7

Regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico finanziari ⁽⁸⁾.

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai Comuni interessati.

In caso di mancato accordo provvede d'ufficio la Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

In ogni caso, nel provvedimento legislativo regionale che attiene a modifiche di circoscrizioni comunali, sono sempre stabiliti i rapporti patrimoniali tra gli enti interessati alle modifiche stesse.

(8) Vedi, al riguardo, il *Reg. 2 novembre 2006, n. 18*.

Art. 8

Le modalità ed i termini della consultazione popolare di cui agli articoli precedenti sono determinati con legge regionale ⁽⁹⁾.

(9) Vedi, anche, quanto disposto dalla *L.R. 20 dicembre 1973, n. 27*.

Puglia

L.R. 20-12-1973 n. 27

Norme sul referendum abrogativo e consultivo.

Pubblicata nel B.U. Puglia 21 dicembre 1973, n. 33.

Art. 21

Sono sottoposti a referendum consultivo delle popolazioni interessate i progetti di legge concernenti le istituzioni di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

Il Consiglio regionale, prima di procedere all'esame di ogni progetto di legge di cui al comma precedente, delibera la effettuazione del referendum consultivo previa acquisizione degli accertamenti richiesti in via preliminare alla competente Commissione consiliare.

La deliberazione del Consiglio deve precisare esattamente il quesito da sottoporre a referendum e indicare le popolazioni interessate da chiamare a consultazione.

Per popolazioni interessate si intendono:

Istituzioni di nuovi comuni:

a) nel caso di istituzione di nuovi comuni: gli elettori della frazione o delle frazioni che devono essere erette in comune autonomo;

b) nel caso di fusione di comuni contermini: gli elettori dei comuni interessati;

Mutamento di circoscrizione comunale:

c) nel caso di incorporazione di un Comune in un altro contermini: gli elettori del comune da incorporare;

d) nel caso di distacco di una parte del territorio comunale da un Comune con aggregazione ad un Comune contermini: gli elettori del territorio da distaccare;

e) nel caso di ampliamento del territorio di un Comune al quale viene incorporata parte del territorio contermini di un altro Comune: gli elettori insistenti sul territorio oggetto di trasferimento ovvero gli elettori del Comune da spogliare qualora sul territorio da trasferire non insistano elettori;

f) nel caso di permuta del territorio fra due o più Comuni contermini [quando manca l'accordo dei Comuni interessati] ⁽⁶⁾: gli elettori dei territori

oggetto di permuta;

Mutamenti di denominazione comunale:

g) nel caso di mutamento di denominazione comunale; gli elettori del Comune interessato ⁽⁷⁾

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 giugno 2010, n. 214 (Gazz. Uff. 23 giugno 2010, n. 25, 1^a serie speciale), ha dichiarato, ai sensi dell'*art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87*, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale della presente lettera, limitatamente alle parole racchiuse fra parentesi quadre.

(7) Articolo, prima modificato dal primo comma dell'*art. 3, L.R. 25 febbraio 1981, n. 20* e, successivamente così modificato dal secondo comma dell'*art. 1, L.R. 30 settembre 1986, n. 26*.

Art. 22 ⁽⁸⁾

1. Il Presidente della Giunta regionale indice con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale.
2. La data di effettuazione del referendum è fissata, di norma, in una domenica compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla data di esecutività del decreto.
3. I referendum consultivi possono effettuarsi ordinariamente nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno. I giorni non compresi in questo periodo non vengono computati agli effetti del termine previsto dal comma 2.
4. La data della consultazione è ordinariamente fissata in concomitanza a quella di referendum nazionali e/o regionali, eventualmente già indetti o, in mancanza, a quella delle elezioni amministrative per almeno uno dei comuni interessati. In tali ipotesi, per tutti gli adempimenti comuni, ivi compresi la composizione e il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e gli orari delle votazioni, nonché per il riparto delle relative spese, si applicano le disposizioni in vigore per la consultazione alla quale il referendum consultivo è abbinato.
5. I referendum consultivi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura.
6. Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle disciplinate dal comma 4, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, emanato con *decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.*

570, e successive modificazioni.

7. Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutuandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 dell'*articolo 21 della L.R. n. 27/1973*. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa è contenuta.

(8) Articolo così sostituito dal primo comma dell'*art. 3, L.R. 30 settembre 1986, n. 26* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 11 aprile 2013, n. 11*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 22. Il Presidente della Giunta regionale indica con decreto il referendum consultivo in seguito alla trasmissione della delibera consiliare da parte del Presidente del Consiglio regionale.

La data di effettuazione è fissata a norma del primo comma e del secondo comma del precedente art. 9, così come essi risultano rispettivamente sostituiti e modificati dalle *L.R. 25 febbraio 1981, n. 20* e *L.R. 2 dicembre 1974, n. 40*.

Per lo svolgimento del referendum consultivo si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli artt. 10, 11 e 12 della presente legge.

I referendum consultivi non possono aver luogo nell'anno solare di cessazione della legislatura.

Per le operazioni preelettorali e quelle inerenti alla votazione e allo scrutinio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel *D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570* e successive modificazioni.

Le schede per i referendum consultivi, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla Giunta regionale. In esse è formulato il quesito da sottoporre alla consultazione popolare mutandolo integralmente dalla deliberazione del Consiglio regionale. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, sullo spazio in cui essa è contenuta.».

Art. 23

Il Presidente della Corte d'appello di Bari, entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, designa una sezione della Corte che assume le funzioni di Ufficio centrale per il referendum popolare consultivo⁽⁹⁾.

I verbali di scrutinio ed i relativi allegati sono trasmessi direttamente all'Ufficio centrale per il referendum dagli Uffici di sezione dei Comuni interessati.

L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di cui al

comma precedente, o comunque non oltre i dieci giorni dallo svolgimento del referendum, si riunisce in pubblica adunanza, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti nominati dal Presidente della Corte d'appello.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello, unitamente ai verbali e agli atti trasmessi dagli Uffici di sezione per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

(9) Comma così sostituito dal primo comma dell'*art. 4, L.R. 25 febbraio 1981, n. 20.*

Art. 24

Sulla base dei verbali di scrutinio ad esso trasmessi, l'Ufficio centrale per il referendum consultivo, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, procede all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto, del numero complessivo dei votanti e alla somma dei voti favorevoli e di quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum.

L'Ufficio centrale conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Art. 25

Sulle proteste e sui reclami, relativi alle operazioni di voto e di scrutinio, eventualmente presentati all'Ufficio centrale per il referendum consultivo, decide quest'ultimo, prima di procedere alle operazioni previste dall'articolo precedente.

Art. 26

Il Presidente della Giunta regionale, non appena ricevuto il verbale di cui all'ultimo comma dell'articolo 23, ordina la pubblicazione dei risultati sul

Art. 27

Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con D..P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

Art. 28

Le disposizioni penali contenute nel titolo VII del Testo Unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.

Le sanzioni previste dagli artt. 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum, o voti o astensione di voto relativamente ai referendum disciplinati dalla presente legge.

Le sanzioni previste dall'art. 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.

Art. 29

La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentito dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. Ad essa si applicano le disposizioni contenute nella *legge 4 aprile 1956, n. 212*.

Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della presente legge ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati in unico complesso.

In ogni caso deve essere rivolta istanza alla Giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

Art. 30 ⁽¹⁰⁾

1. Per lo svolgimento dei referendum di cui alla presente legge sono a carico della Regione esclusivamente le seguenti spese:

a) forniture degli stampati e delle schede;

b) spese per i compensi al presidente e ai componenti dei seggi;

c) spese per i componenti l'Ufficio centrale per il referendum consultivo della competente Corte di appello.

2. Tutte le altre spese sono a carico dei Comuni interessati alle modifiche territoriali.

3. Le spese di spettanza della Regione sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione, previa verifica della loro congruità.

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 10 maggio 2011, n. 7*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 30. Le spese per lo svolgimento dei referendum di cui alla presente legge sono a carico della Regione.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai Comuni e rimborsate dalla Regione.».

Art. 31

Nel bilancio di previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 1973 è iscritto per memoria il capitolo 226-bis «Spese per lo svolgimento dei referendum abrogativi di leggi ed altri atti della Regione», che contemporaneamente viene dichiarato «spesa obbligatoria» ai sensi e per gli effetti dell'*art. 3 della legge regionale 5 maggio 1973, n. 10*.

Per gli anni finanziari successivi la previsione di spesa farà carico al corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 32

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello

statuto.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.



Consiglio Regionale della Puglia

STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

(Approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44)

Art. 14
(Diritto all'informazione)

1. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività istituzionale.
2. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute derivanti dall'esercizio di attività economiche o dall'esecuzione di opere pubbliche o private e, in generale, su ogni situazione di pericolo che possa loro derivare da attività incidenti sul territorio.
3. La Regione attiva adeguate forme di ascolto finalizzate alla migliore conoscenza dei bisogni dei cittadini e delle istanze sociali per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni.
4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo.

Capo II
Partecipazione popolare

Art. 15
(Iniziativa popolare)

1. L'iniziativa popolare di legge si esercita secondo le disposizioni del presente Statuto e della legge regionale, mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno dodicimila² elettori della regione.
2. L'iniziativa legislativa può essere inoltre esercitata da ciascun Consiglio provinciale, dal Consiglio dell'area metropolitana, da ciascun Consiglio di Comune capoluogo di provincia e da almeno cinque Consigli comunali.
3. L'iniziativa legislativa dei soggetti di cui al presente articolo non è ammessa per la revisione dello Statuto, per leggi in materia tributaria e di bilancio e non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale.

² Parola così sostituita dalla legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44. In precedenza il numero degli elettori era fissato in "quindicimila".

Art. 18
(Referendum abrogativo)

1. Nell'ambito della regione è indetto referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale quando lo richiedano almeno sessantamila elettori dei comuni della Puglia, tre Consigli provinciali o metropolitani, trenta Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto degli abitanti della regione.
2. Non può essere proposto referendum abrogativo per lo Statuto o parte di esso, per i regolamenti interni del Consiglio e della Giunta regionale, per le leggi tributarie e di bilancio e per le norme regolamentari meramente esecutive di leggi dello Stato o di direttive dell'Unione europea.
3. I regolamenti e gli atti amministrativi meramente esecutivi di leggi regionali non possono essere sottoposti a referendum abrogativo se la proposta non attiene anche alle relative disposizioni legislative.
4. L'iniziativa referendaria non può essere esercitata negli otto mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale, calcolati dal deposito del testo della richiesta abrogativa a norma di legge.
5. L'ammissibilità della iniziativa referendaria, anche ai fini della verifica delle modalità di presentazione e del quorum richiesto, è dichiarata dal Consiglio statutario.
6. La proposta soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza degli elettori della regione e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Qualora non sia stato raggiunto il quorum previsto per la validità del referendum la proposta abrogativa non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.
8. La legge regionale stabilisce le modalità di svolgimento del referendum.
9. Sino alla nomina del primo Consiglio statutario le funzioni previste al comma 5 sono esercitate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 19
(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, lo svolgimento di referendum consultivi per conoscere l'opinione della popolazione

regionale, o di parte di essa, circa proposte di legge, regolamenti regionali e atti di programmazione generale e settoriale.

2. Sono, altresì, sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate, secondo modalità stabilite con legge regionale, le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

TITOLO IV ORGANI DELLA REGIONE

Art. 20 (Organi)

1. Sono organi della Regione Puglia:
 - a) il Consiglio regionale;
 - b) il Presidente della Giunta regionale;
 - c) la Giunta regionale.

Art. 21 (Organi a rilevanza statutaria)

1. Sono organi regionali a rilevanza statutaria:
 - a) il Consiglio delle autonomie locali;
 - b) la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale;
 - c) il Consiglio statutario;
 - d) le Autorità di garanzia;
 - d bis) il Collegio dei revisori dei conti³.

³ Lettera così aggiunta dalla legge regionale 28 marzo 2013, n. 8, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148

Capo I Organi

Sezione I Consiglio regionale

Art. 22 (Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale rappresenta la Comunità pugliese; esercita la potestà legislativa e svolge la funzione di indirizzo e di controllo dell'attività della Giunta regionale.
2. Il Consiglio regionale:
 - a) approva il piano di sviluppo generale e ne verifica periodicamente l'attuazione;
 - b) approva il documento annuale di programmazione economica e finanziaria;
 - c) approva con legge i principi e gli indirizzi della programmazione generale, intersettoriale e settoriale, la cui attuazione è disciplinata dai regolamenti di cui all'articolo 44;
 - d) approva la legge finanziaria regionale annuale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale, il rendiconto generale e l'esercizio provvisorio;
 - e) esercita la potestà regolamentare in ordine alla propria organizzazione funzionale e contabile;
 - e bis) esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale ove delegata alla Regione. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta regionale provvede previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 44⁴;
 - f) delibera le nomine che gli sono attribuite espressamente dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi;
 - g) propone alle Camere, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, i progetti di legge che coinvolgono gli interessi della Regione e richiede lo svolgimento dei referendum nazionali previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;
 - h) esprime i pareri previsti dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
 - i) provvede all'istituzione di nuovi Comuni, alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;

⁴ Lettera aggiunta dalla legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44.

Puglia

Reg. reg. 2-11-2006 n. 18

Criteri e procedure per la disciplina dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 recante "Norme in materia di circoscrizioni comunali".

Pubblicato nel B.U. Puglia 10 novembre 2006, n. 147.

Reg. reg. 2 novembre 2006, n. 18 ⁽¹⁾.

Criteri e procedure per la disciplina dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 recante "Norme in materia di circoscrizioni comunali".

(1) Pubblicato nel B.U. Puglia 10 novembre 2006, n. 147.

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla *L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1*, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.

Visto l'*art. 42, comma 2, lettera c), della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia".

Visto l'*art. 44, comma 2, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia".

Vista la *L.R. 20 dicembre 1973, n. 26, art. 7*.

Vista la Delib.G.R. 23 ottobre 2006, n. 1604 di adozione del regolamento attuativo della succitata legge.

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 *Finalità.*

Il presente regolamento, in esecuzione della *L.R. 20 dicembre 1973, n. 26* così come modificata dalla *L.R. n. 22/1980* e dalla *L.R. n. 28/1986*, individua i criteri

per la disciplina dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni interessati alle modifiche delle Circoscrizioni Comunali, alla costituzione di nuovi Comuni, al distacco di frazioni, alla riunione di Comuni con termini ed alla ridefinizione e/o rettifica dei confini, ove tra gli stessi non si addivenga ad accordi.

Art. 2

Organi regionali competenti.

Nei casi previsti dal precedente art. 1 il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta regionale, adotta il regolamento dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni interessati, conseguenti alle variazioni intervenute.

Art. 3

Accordi tra i comuni.

I Comuni interessati possono disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari mediante accordo, sottoscritto dai rispettivi Sindaci, su conforme deliberazione dell'Organo collegiale a ciò deputato dallo Statuto comunale.

L'accordo sottoscritto, corredato delle deliberazioni autorizzative, viene trasmesso in originale al Settore Enti locali della Regione Puglia che provvede a sottoporre alla Giunta regionale lo schema di provvedimento previsto dal precedente art. 2.

Art. 4

Oggetto degli accordi.

L'accordo tra i Comuni interessati deve regolare il complesso dei rapporti patrimoniali ed economico - finanziari sulla base dei criteri contenuti nel presente regolamento.

Art. 5

Inderogabilità.

Gli accordi di cui al precedente art. 4 sono irrevocabili.

Art. 6
Conferenza dei servizi.

Nel caso di impossibilità di accordo, accertata dal Settore Enti Locali della Regione, mediante almeno due comunicazioni formali intervallate da non meno di trenta giorni, l'Assessore Regionale competente indice una Conferenza dei Servizi a norma dell'*art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241* con la partecipazione dei Comuni interessati, dell'A.N.C.I., dell'U.P.I. e dell'UNCEM (se i Comuni ricadono in ambiti montani) e della Provincia nel cui territorio ricadono i Comuni stessi.

Nel caso di accertata impossibilità di pervenire ad un accordo i Comuni interessati devono far pervenire alla Regione Puglia memorie scritte contenenti le rispettive rivendicazioni, motivate in fatto e diritto, entro trenta giorni dalla formale richiesta della Regione.

La Regione trasmette le memorie di cui al comma che precede all'ANCI, all'UPI, all'UNCEM (se i comuni ricadono in ambiti montani) ed alla provincia competente perché, nel termine di trenta giorni esprimano motivato parere consultivo.

La Conferenza dei Servizi, successivamente, prende in esame le memorie dei Comuni ed i pareri consultivi sulle stesse, decidendo in merito.

Nel caso di persistente disaccordo tra i Comuni interessati la Conferenza dei Servizi si conclude con la presa d'atto della impossibilità di pervenire all'accordo.

I lavori della Conferenza dei Servizi durano al massimo centoventi giorni dalla data della seduta di insediamento.

Art. 7
Competenze della provincia.

Verificato il persistente disaccordo tra i Comuni interessati, la Regione Puglia, anche sulla base delle risultanze emerse nella Conferenza dei Servizi, incarica la Provincia territorialmente competente a disciplinare i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari tra i Comuni interessati mediante l'adozione di un apposito schema di regolamento redatto dagli Uffici Provinciali competenti ed approvato dall'Organo collegiale a ciò deputato dallo Statuto della Provincia.

Lo schema di regolamento, con i relativi provvedimenti di approvazione, viene inviato al Settore Enti Locali della Regione Puglia entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione del provvedimento di incarico.

Art. 8
Provvedimenti regionali.

La Regione Puglia, dopo aver esaminato lo schema di regolamento predisposto dalla Provincia ed accertata la corrispondenza e l'esatta applicazione dei criteri approvati con il presente regolamento, adotta i provvedimenti previsti dal

precedente art. 2.

La Regione Puglia può modificare lo schema di regolamento predisposto dalla Provincia.

In tal caso comunica i motivi del suo dissenso alla Provincia almeno trenta giorni prima della data in cui ritiene di dover approvare il documento definitivo.

La Provincia può controdedurre nel termine di cui al precedente capoverso.

La Regione Puglia, dopo aver esaminato le controdeduzioni della Provincia, adotta il provvedimento definitivo, impugnabile per soli motivi di legittimità.

Ove uno dei Comuni interessati non dia corso al provvedimento di cui al comma che precede, la Regione, previo diffida a provvedere nel termine perentorio di giorni quindici, avvalendosi dei poteri di surroga, provvede alla nomina di un Commissario ad acta. Gli oneri relativi sono a totale carico del Comune inadempiente.

Art. 9

Principi generali.

Devono trasferirsi al Comune successore tutti i diritti e gli obblighi che ineriscono al territorio staccato dal Comune, limitatamente alle effettive porzioni della parte di territorio disgregato.

I beni demaniali, i beni, indisponibili e disponibili, così come individuati dagli articoli 822 e seguenti del capo II del Codice Civile, seguiranno il territorio ove sono situati. Altrettanto avverrà per i beni mobili registrati e non, che interessino esclusivamente detto territorio.

Gli oneri contratti per la formazione dei beni indicati al precedente art. 9, saranno - per la parte non ancora estinta - posti esclusivamente a carico dell'Ente al quale gli stessi beni vengono attribuiti; analogamente deve procedersi per le eventuali spese, per liti pendenti e per gli oneri della manutenzione ad essi relativi.

Art. 10

Beni in comune.

Qualora taluno dei beni di cui all'articolo che precede ricada in parte nel territorio dell'uno ed in parte in quello dell'altro Ente, ovvero quando, pur ricadendo per intero nel territorio di uno solo, sia di evidente interesse promiscuo ed indivisibile di entrambi sarà dichiarato di proprietà consorziale, determinandosi le rispettive quote di interessenza, anche per le passività ad esso inerenti e non ancora esistenti, secondo le particolari circostanze del caso.

Qualora il cimitero sia unico per il Comune da cui la frazione si distacca e per la frazione, esso dovrà, fino a quando quest'ultima non ne edifichi a sue spese uno

separato, essere dichiarato consorziale, con una quota d'interessenza da determinarsi in ragione della popolazione sia per le spese di manutenzione, sia per i proventi delle concessioni di aree, celle e simili, a privati.

Costruito il cimitero separato per la frazione, quello comune cesserà di essere consorziale e sarà attribuito per intero al Comune da cui la frazione si è distaccata. A questa, però sarà rimborsato dal primo il valore delle aree da essa già occupate nel campo d'inumazione, man mano che saranno lasciate libere per effetto delle ordinarie esumazioni decennali. E ciò sino a concorrenza della quota parte dell'intero valore di stima del cimitero e delle opere eseguitevi durante la comunione, spettante in ragione della popolazione; quota che, occorrendo, dovrà essere integrata con la corresponsione della differenza qualora il valore complessivo di tutte le aree rilasciate sia ad esse inferiore.

Se per la costruzione o l'ampliamento del cimitero comune siano stati contratti debiti, la parte che rimane da estinguere sarà posta a carico del Comune o della frazione nella proporzione anzidetta.

Art. 11

Proventi dei tributi comunali.

I tributi comunali (ICI - T.R.S.U. ecc.) previsti da leggi statali, nazionali e da provvedimenti del Comune, della Provincia o della Regione, ed ogni altra entrata per servizi, concessioni ecc..., seguiranno il territorio di riferimento e saranno introitati dal Comune interessato, a partire dalla data della legge regionale che istituisce il nuovo comune o che ha disposto il mutamento territoriale.

Il Comune successore rimborserà al Comune precedente tutte le spese (dirette ed indirette) necessarie alla riscossione, sino a che il nuovo Comune non sia in grado di provvedere autonomamente.

Gli arretrati dei tributi, già scaduti, relativi ad anni antecedenti la variazione territoriale, appartengono al Comune precedente.

Art. 12

Trasferimenti da altri enti.

Nell'ipotesi che il nuovo Comune venga costituito (ovvero entrato realmente in funzione) in corso d'anno, i trasferimenti statali, regionali e provinciali, afferenti all'anno di riferimento, sono suddivisi dall'Ente erogante (ovvero dall'Amministrazione che ha già incassato le somme) sulla base dell'entità numerica delle rispettive popolazioni, ovvero tenendo conto del mutamento territoriale intervenuto e dei cittadini residenti sulle porzioni interessate.

Art. 13
Contratti in corso.

Per i contratti in corso si avrà una successione generale in forza della quale tutti i diritti, le potestà e gli obblighi derivanti da accordi sottoscritti dal Comune precedente passano, pro-quota, in tutto o in parte, al Comune successore, con facoltà di quest'ultimo di conservarli o risolverli alla prima scadenza naturale, oppure rescinderli immediatamente se sussistono motivate ragioni di pubblico interesse a una particolare convenienza economica in tal senso.

Art. 14
Personale dipendente.

Il personale comunale sarà suddiviso tra il Comune precedente ed il Comune successore utilizzando i criteri seguenti:

a) il contingente del Comune successore sarà provvisoriamente composto da un numero di unità stabilito in proporzione alla popolazione, con preferenza per quelle unità che già erano adibite a servizi insistenti nel territorio che si disgrega e sino alla concorrenza complessiva da raggiungere mediante mobilità volontaria, condizionata dall'accettazione discrezionale del Comune di assegnazione;

b) l'inquadramento è disposto nel rispetto della conservazione dello stato giuridico ed economico;

c) il Comune successore, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, approverà la nuova dotazione organica tenendo conto delle esigenze funzionali, degli obiettivi da raggiungere e delle risorse finanziarie a disposizione;

d) per il procedimento di reclutamento, di assegnazione degli incarichi e delle funzioni e per le norme organizzative interne valgono le norme vigenti in materia di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali di comparto;

e) in tutte le procedure che attengono decisioni in materia di risorse umane, devono essere salvaguardate le disposizioni inerenti i rapporti sindacali.

Art. 15
Disposizioni finali.

I regolamenti dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari da adottare relativamente a leggi regionali in essere, che abbiano già disposto i mutamenti previsti dalla *L.R. n. 26/1973* e successive modifiche ed integrazioni, devono attenersi ai criteri contenuti nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e sono approvati con i provvedimenti previsti dal precedente art. 2.

Se il procedimento istruttorio è già in avanzato stato di definizione, si può anche prescindere dalla disciplina prevista dagli articoli 3, 4, 6, 7 e 8, ovvero applicarla laddove compatibile con gli atti già formalmente assunti.

Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

L.R. 1-8-2014 n. 34

Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali.

Publicata nel B.U. Puglia 4 agosto 2014, n. 105.

Art. 6 *Fusione di Comuni.*

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26 (*Norme in materia di circoscrizioni comunali*), i Comuni possono essere riuniti tra loro e uno o più comuni possono essere aggregati a un altro comune, quando i rispettivi consigli comunali ne facciano domanda e ne fissino in accordo tra loro le condizioni; la Regione, prima di adottare il relativo provvedimento costitutivo ha l'obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 133 della Costituzione, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare la propria circoscrizione e denominazioni.

3. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 15 del D.Lgs. 267/2000, la Regione può modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale.

4. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, che può avvenire anche per incorporazione, deliberata dai rispettivi consigli comunali, la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.

5. Il progetto di legge regionale deve comprendere opportunamente:

a) la descrizione dei confini dell'istituendo comune e di tutti i comuni interessati;

b) la cartografia in scala 1:10.000, o superiore, relativa ai suddetti confini;

c) le indicazioni di natura demografica e socio-economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo comune;

d) gli elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai comuni interessati;

e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzia i vantaggi;

f) le deliberazioni dei consigli comunali.

6. La Commissione consiliare regionale competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione di cui al comma 5, esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo, ovvero in

merito alla possibilità di assumere i referendum eventualmente già effettuati dai comuni interessati ai sensi del *D.Lgs. 267/2000*, secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e rispondenti al dettato dell'articolo 133, ultimo comma, della Costituzione.

7. Il parere della commissione consiliare regionale è quindi trasmesso al Consiglio regionale per il suo esame finalizzato all'indizione del referendum, ovvero della presa d'atto della deliberazione, ovvero della delibera che fa propri i risultati dei referendum effettuati dai comuni.

8. Acquisiti i risultati del referendum, la commissione consiliare regionale, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al Consiglio regionale.

9. Il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio e alle popolazioni sottratte al comune o ai comuni di origine.

10. Al comune di nuova istituzione vanno trasferite le risorse strumentali, finanziarie e umane da parte dei comuni originari, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.

Lombardia

L.R. 15-12-2006 n. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali.

Pubblicato nel B.U. Lombardia 18 dicembre 2006, n. 51, S.O. 18 dicembre 2006, n. 1

CAPO III

Disposizioni procedurali

Art. 7

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, è esercitata nelle forme previste dallo Statuto della Regione.

2. Ai fini della presente legge, per le proposte di iniziativa popolare si applicano le disposizioni della *legge regionale 2 ottobre 1971, n. 1* (Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi ed altri atti della regione).

3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, i consigli comunali, con deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati, o la maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli precedenti, possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di legge, previa verifica dei requisiti formali della richiesta; le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare ⁽⁴⁾.

3.1. Nel caso di incorporazione di comuni, i comuni interessati effettuano il referendum consultivo di cui all'articolo 1, comma 130, quinto periodo, della *legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), prima che i relativi consigli comunali deliberino la richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge di cui al comma 3 ⁽⁵⁾.

3-bis. La richiesta dei consigli comunali o della maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate di cui al comma 3 è presentata al Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il 1° gennaio di ogni anno ⁽⁶⁾.

4. A seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, il Presidente della Regione trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro il 1° aprile ⁽⁷⁾.

4-bis. In caso di richiesta di avvio della procedura di cui al comma 3.1, le delibere dei consigli comunali interessati attestano, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, l'effettuazione del referendum secondo le norme dei rispettivi statuti e regolamenti e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, ne riportano gli esiti e indicano l'eventuale sussistenza di

contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione. I comuni interessati allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria, nonché ogni altra documentazione utile ai fini della deliberazione del Consiglio regionale relativa alla possibile assunzione del referendum ai sensi dell'articolo 9-bis ⁽⁸⁾.

5. Ciascun progetto di legge è accompagnato da una relazione che pone in evidenza le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che lo giustifichino.

(4) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lettera a)*, L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.

(5) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera c)*, L.R. 8 luglio 2015, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lettera b)*, L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera a)*, L.R. 26 maggio 2016, n. 14, a decorrere dal 31 maggio 2016, con l'applicabilità di cui all'*art. 1, comma 2*.

(7) Comma prima sostituito dall'*art. 9, comma 1, lettera c)*, L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall'*art. 1, comma 1, lettera b)*, L.R. 26 maggio 2016, n. 14, a decorrere dal 31 maggio 2016, con l'applicabilità di cui all'*art. 1, comma 2*.

(8) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1, lettera d)*, L.R. 8 luglio 2015, n. 20, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Emilia-Romagna

L.R. 8-7-1996 n. 24

Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni.

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 12 luglio 1996, n. 80.

TITOLO III

Procedimento legislativo per la modificazione delle circoscrizioni e denominazioni comunali e per l'istituzione di nuovi comuni

Art. 8

Iniziativa.

1. L'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per il mutamento delle circoscrizioni e denominazioni comunali è esercitata, nelle forme previste dalla legge regionale:

a) dai cittadini e dai Consigli provinciali e comunali, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto regionale ⁽⁶⁾;

b) dalla Giunta regionale e dagli altri soggetti abilitati ai sensi dell'art. 50 dello Statuto regionale ⁽⁷⁾.

2. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa legislativa popolare i Consigli comunali, con deliberazione adottata con le stesse modalità e procedure previste dall'*articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) possono presentare istanza alla Giunta regionale affinché promuova la relativa procedura ⁽⁸⁾.

3. Analoga istanza può essere proposta anche dalla maggioranza degli elettori residenti nei singoli comuni interessati. In tale ipotesi, le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi delle vigenti norme regionali in materia di iniziativa popolare.

4. Entro sessanta giorni, nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti formali della richiesta e, qualora deliberi di dar corso alla medesima, presenta al Consiglio regionale il corrispondente progetto di legge.

5. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve indicare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 3. Qualora il progetto venga presentato in esecuzione del programma regionale di riordino territoriale, la relazione deve indicare la conformità alle indicazioni contenute nel programma stesso. La relazione deve contenere altresì le opportune indicazioni di natura demografica, socio-economica patrimoniale e finanziaria relative agli Enti locali coinvolti.

6. La relazione di accompagnamento al progetto di legge deve altresì contenere la descrizione dei confini del comune da istituire o dei comuni comunque interessati a modificazioni e le relative rappresentazioni cartografiche. La relazione al progetto

di istituzione di un nuovo Comune deve essere motivata con specifico riguardo alla obiettiva sussistenza di condizioni finanziarie sufficienti a provvedere all'esercizio delle funzioni istituzionali e all'organizzazione e gestione dei servizi pubblici comunali.

7. Ai fini di quanto previsto al comma 5 dell'art. 11, nel caso in cui la presentazione del progetto di iniziativa comunale sia stata preceduta da referendum consultivo comunale, al progetto deve essere allegata anche una dichiarazione ufficiale attestante i risultati delle consultazioni effettuate.

(6) Lettera così modificata dall'art. 76, comma 1, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(7) Lettera così modificata dall'art. 76, comma 1, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(8) Comma così modificato dall'art. 76, comma 1, lettera b), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Marche

L.R. 16-1-1995 n. 10

Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche.

Pubblicata nel B.U. Marche 25 gennaio 1995, n. 4.

TITOLO IV

Norme procedurali

Art. 8

Iniziativa legislativa regionale.

1. L'iniziativa legislativa regionale per l'istituzione di nuovi Comuni o per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti è esercitata secondo le norme di cui all'articolo 44 dello Statuto regionale.
2. Alle proposte di legge di iniziativa popolare si applicano le norme di cui alla *L.R. 5 settembre 1974, n. 23*, nonché le norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.
3. Indipendentemente dall'adozione dell'iniziativa popolare, ciascun consiglio comunale o la maggioranza degli elettori residenti in Comuni, frazioni o borgate, interessati all'adozione di uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 2, 3, 4 della presente legge, possono fare richiesta adeguatamente motivata alla Giunta regionale affinché promuova la procedura per la presentazione di una propria proposta di legge.
4. Le firme degli elettori richiedenti devono essere autenticate ai sensi dell'*articolo 5 della L.R. n. 23 del 1974*. Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione qualora alla richiesta venga dato corso secondo quanto previsto al comma 5.
5. La Giunta regionale, verificata la regolarità della richiesta, nonché la sua conformità al programma di riordinamento territoriale, presenta la relativa proposta di legge entro sessanta giorni. In caso contrario, la Giunta regionale è tenuta a riferire alla competente commissione consiliare.

Marche

L.R. 9-3-2016 n. 3

Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche" - Disposizioni in materia di referendum.

Pubblicata nel B.U. Marche 10 marzo 2016, n. 30.

L.R. 9 marzo 2016, n. 3 ⁽¹⁾.

Modifica alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche" - Disposizioni in materia di referendum ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 10 marzo 2016, n. 30.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 18 marzo 2016, n. 244*.

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 *Sostituzione dell'articolo 8-bis della L.R. 10/1995.*

1. L'*articolo 8-bis della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10* (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), introdotto dall'*articolo 1 della L.R. 25/2015*, è sostituito dal seguente:

"Art. 8-bis (Fusione per incorporazione) 1. Al fine della fusione per incorporazione di cui all'*articolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ciascun Comune interessato indice il referendum consultivo comunale ivi previsto.

2. I Comuni devono in ogni caso indire il referendum se ne fa richiesta, in ciascun Comune, almeno un decimo degli aventi diritto al voto. Le relative firme devono essere raccolte nei sei mesi antecedenti il deposito della

richiesta. I Comuni verificano la regolarità della stessa richiesta entro trenta giorni dal deposito e indicano il referendum entro trenta giorni dal completamento della verifica.

3. Il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun Comune.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio regionale.

5. Il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi, conteggiati con scrutini separati per ciascun Comune.

6. Non può essere ripresentata la medesima richiesta di referendum se non sono trascorsi almeno cinque anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei risultati del precedente referendum.

7. Il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia di enti locali predispone il modello della scheda di votazione, nonché degli atti relativi allo scrutinio e alla proclamazione del risultato.

8. Gli uffici comunali preposti sovrintendono alle operazioni elettorali. La proclamazione dei risultati è effettuata entro venti giorni dalla data di svolgimento del referendum.

9. I Consigli comunali interessati alla procedura di fusione per incorporazione trasmettono alla Giunta regionale la relativa richiesta entro trenta giorni dall'effettuazione del referendum. La richiesta è corredata dal verbale di proclamazione del risultato del referendum e contiene l'indicazione dell'eventuale sussistenza di contenziosi.

10. La Giunta regionale verifica la regolarità della richiesta entro venti giorni dal ricevimento della stessa e presenta la relativa proposta di legge all'Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento della verifica.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo III della *legge regionale 5 aprile 1980, n. 18* (Norme sui referendum previsti dallo Statuto).".

Art. 2 *Disposizione transitoria.*

1. Al fine di consentire l'effettuazione di referendum consultivi comunali contestualmente al referendum abrogativo indetto per il 17 aprile 2016, i Comuni danno notizia dell'indizione del medesimo referendum consultivo con un manifesto da affiggere almeno trentacinque giorni prima della data stabilita per la votazione.

Art. 3 *Iniziative connesse alla campagna referendaria 2016.*

1. Le attività e le iniziative connesse alla campagna informativa sul

referendum abrogativo di cui alla Delib.Ass.Legisl. 22 settembre 2015, n. 7 sono curate dal Consiglio regionale e sono finalizzate alla massima informazione e sensibilizzazione della collettività.

2. Alle spese di cui al comma 1, quantificate in euro 40.000,00, si provvede mediante riduzione per pari importo della disponibilità relativa all'anno 2016, della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali" Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali" e corrispondente aumento della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 01 "Organi istituzionali" del bilancio di previsione 2016/2018. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza provvedono alle conseguenti variazioni finanziarie necessarie ai fini della gestione; le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza di variazione del bilancio del Consiglio sono comunicate all'Assemblea per la relativa presa d'atto.

Art. 4 *Dichiarazione d'urgenza.*

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

COMUNE E PROVINCIA
Corte cost., Sent., (ud. 24-02-2015) 26-03-2015, n. 50

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice
- Giuseppe FRIGO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "

ha pronunciato la seguente

COMUNE E PROVINCIA

Enti locali

Questioni di legittimità costituzionale

Fatto - Diritto

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo Maria NAPOLITANO Giudice

- Giuseppe FRIGO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

- Silvana SCIARRA "

- Daria de PRETIS "

- Nicolò ZANON "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 4 a 19, 21, 22, 25, 42, 48, da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81, 83, da 89 a 92, 95, 105, 106, 117, 124, 130, 133 e 149 della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosso dalle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia con ricorsi notificati il 4-10, il 4, il 6 (spedito per la notifica) e il 6-12 giugno 2014, depositati in cancelleria il 6, il 13 e il 16 giugno 2014 ed iscritti ai nn. 39, 42, 43 e 44 del registro ricorsi 2014.

Visti gli atti di costituzione, di cui uno fuori termine, del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Regione Lombardia, Luca Antonini e Luigi Manzi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Campania, Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Pio Marrone e Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- Le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, con i ricorsi in epigrafe, hanno proposto varie questioni di legittimità costituzionale della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) che, complessivamente, investono cinquantotto commi del suo articolo 1.

Le disposizioni censurate - per i motivi dalle singole ricorrenti, rispettivamente, illustrati ed in relazione ai parametri corrispondentemente evocati (dei quali specificamente si dirà nel Considerato in diritto) - sono, in particolare, quelle di cui ai seguenti commi del predetto art. 1:

- da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48, sulla istituzione e disciplina delle "Città metropolitane";

- da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83, sulla ridefinizione dei confini territoriali e del perimetro delle competenze delle Province ("In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione");

- da 89 a 92 e 95, concernenti modalità e tempistiche del procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province ed allo scorporo di quelle ad esse sottratte e riassegnate ad altri enti;

- 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133, in tema di unioni e fusioni di Comuni;

- 149, sulla prevista predisposizione, da parte del Ministro per gli affari regionali, di "appositi programmi di attività", per accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma.

2.- In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando la fondatezza di ciascuna delle questioni sollevate, sulla base di plurime argomentazioni (delle quali anche si dirà nel Considerato in diritto).

3.- Nella imminenza della udienza di discussione, ciascuna delle Regioni ricorrenti ha depositato memoria; e, nei quattro correlativi giudizi, l'Avvocatura dello Stato ha depositato, a sua volta, altrettante memorie.

1.- Con i quattro ricorsi in epigrafe, che per la comunanza o connessione dei rispettivi oggetti, possono riunirsi per essere congiuntamente esaminati, le Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia impugnano, complessivamente, cinquantotto commi dell'*art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), per contrasto con i parametri (congiuntamente o disgiuntamente evocati) di cui agli artt. 1, 2, 3, 5, 48, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, 119, 120, 123, primo comma, 133, primo e secondo comma, 136 e 138 della Costituzione, oltreché all'*art. 117, primo comma Cost.*, in relazione agli artt. 3 e 9 della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con *L. 30 dicembre 1989, n. 439*.

A ciascun ricorso resiste il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato; ma il suo atto di costituzione nel giudizio instaurato dalla Regione Lombardia va dichiarato inammissibile, perché proposto oltre il termine perentorio di cui all'art 19, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, risultando depositato il 22 luglio 2014 e, quindi, il 31 giorno successivo alla scadenza del termine medesimo stabilito per il deposito del ricorso principale.

2.- Disaggregate dai singoli ricorsi e riaggregate - in relazione ai profili di coincidenza o complementarietà delle disposizioni impugnate e dei parametri, in relazione a queste evocati - le questioni proposte dai ricorrenti, rispettivamente, coinvolgono:

- la disciplina delle istituite "Città metropolitane", per quanto attiene ai commi da 5 a 19, 21, 22, 25, 42 e 48 del suddetto *art. 1 della L. n. 56 del 2014*;
- la ridefinizione dei confini territoriali e del quadro delle competenze delle Province, "in attesa della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione", quanto ai commi da 54 a 58, da 60 a 65, 67, da 69 a 79, 81 e 83 del medesimo art. 1;
- il procedimento di riallocazione delle funzioni "non fondamentali" delle Province (commi da 89 a 92 e 95 del citato articolo);
- la disciplina delle unioni e fusioni di Comuni (commi 4, 105, 106, 117, 124, 130 e 133);
- la prevista predisposizione di "appositi programmi di attività", di fonte ministeriale, per sostenere gli "interventi di riforma" di cui alla legge impugnata, e per la "attuazione di quanto previsto dall'*art. 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135*" (comma 149).

3.- Il primo gruppo di norme sottoposte al vaglio di costituzionalità attiene, come evidenziato, alla istituzione e disciplina dell'ente territoriale, così detto di "area vasta", delle "Città metropolitane" (funzionale al prefigurato disegno finale di soppressione delle Province con fonte legislativa di rango costituzionale).

3.1.- Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi della *L. n. 56 del 2014*:

- 5, che istituisce le Città metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, e qualifica i principi della correlativa disciplina "di grande riforma economica e sociale", con riguardo alle aree metropolitane da adottare dalle Regioni autonome, in conformità ai rispettivi statuti;
- 6, che disegna il territorio delle Città metropolitane in coincidenza "con quello della provincia omonima", facendo salva "l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe ... per l'adesione alla città metropolitana";
- 7, 8 e 9, individuativi degli organi di dette "città" "a) il sindaco metropolitano; b) il consiglio metropolitano; c) la conferenza metropolitana" e delle correlative funzioni;
- 10 e 11, sulle materie disciplinate dallo statuto, con previsione di delegabilità di specifiche funzioni (da Comuni od unioni) alla Città metropolitana e viceversa;
- 12 e 18, sulla tempistica per la costituzione delle Città metropolitane;
- 13, sulla composizione e modalità di elezione di una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della Città metropolitana;
- 14, sulla temporanea e limitata prorogatio dei poteri di Presidenti e Giunte delle Province in carica alla data di entrata in vigore della *L. n. 56 del 2014*;
- 15, sulle prime elezioni del Consiglio metropolitano;

- 16, sulla successione delle Città metropolitane, nei rapporti attivi e passivi, e nell'esercizio delle funzioni, delle Province omonime, cui subentrano;
- 17, sulla procedura del potere sostitutivo *ex art. 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131* (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla *L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*), "in caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015";
- 19, per il quale "il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo";
- 21, sulla durata in carica del Consiglio metropolitano e sul termine relativo all'indizione delle nuove elezioni dello stesso Consiglio metropolitano, in caso di rinnovo del Consiglio del comune capoluogo;
- 22, sulla condizione della previa articolazione, in più Comuni, del territorio del Comune capoluogo, ai fini della eleggibilità diretta (ove statutariamente prevista) del sindaco e del Consiglio metropolitano;
- 25, sulla composizione del "consiglio metropolitano" (eletto dai sindaci e dai consiglieri dei Comuni della Città metropolitana);
- 42, sulla conferenza metropolitana, "composta dal sindaco metropolitano, che la convoca e la presiede, e dai sindaci dei comuni appartenenti alla città metropolitana";
- 48, sulle disposizioni e sul trattamento economico applicabili al personale delle Città metropolitane.

3.2.- Nell'economia delle numerose censure formulate dalle Regioni ricorrenti con riguardo al quadro delle sopra citate disposizioni, rilievo preliminare (e potenzialmente assorbente) assumono, nell'ordine, quella che denuncia il contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., sul presupposto che la istituzione e la disciplina delle Città metropolitane non rientri in alcuno dei tre ambiti di competenza legislativa statale individuati tassativamente nella richiamata norma costituzionale; e quella che deduce la violazione *dell'art. 133, primo comma, Cost.*, per il quale - ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali e della perimetrazione delle Città metropolitane nell'ambito di una Regione - lo Stato potrebbe intervenire con proprie leggi, ma solo "su iniziativa dei Comuni sentita la stessa Regione" e, quindi, all'esito di un procedimento legislativo cosiddetto "rinforzato", nella specie, viceversa, omissis.

3.2.1.- Ulteriori (subordinate) censure sono, poi in particolare, rivolte alle disposizioni afferenti ai commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, per supposta violazione degli *artt. 1, 5, 48, 114 e 117, primo comma, Cost.* (quest'ultimo in relazione al parametro interposto costituito dall'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale), nella parte in cui le previste istituzione e disciplina della Città metropolitana quale nuovo ente territoriale con un modello di governo di secondo grado, caratterizzato totalmente da organi elettivi indiretti, si assume che verrebbe a risultare in contrasto con il principio della rappresentanza politica democratica e con quello della sovranità popolare, suscettibili, invece, di essere, derogati soltanto con legge costituzionale, mediante l'osservanza del procedimento di revisione aggravata previsto *dall'art. 138 Cost.*

3.2.2.- Le Regioni Lombardia e Veneto hanno anche prospettato la illegittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 16, 19, 21, 25 e 42 dell'*art. 1 della L. n. 56 del*

2014, per violazione degli artt. 3, 5, 117, primo comma, e 118 Cost., sul presupposto che le censurate disposizioni contrasterebbero con il principio di autonomia degli enti territoriali locali, con quello di rappresentatività e democraticità (non risultando prevista l'elezione di almeno un organo collegiale a suffragio universale e diretto), oltre che con quelli di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la cui lesione discenderebbe dalla disposta attribuzione della regolamentazione dell'allocazione delle funzioni amministrative di detti nuovi enti territoriali alla competenza statale, in dispregio della riserva legislativa conferita alle Regioni.

La Regione Lombardia ha, altresì, espresso il dubbio di violazione anche dell'art. 119 Cost. (oltre che dello stesso art. 117, primo comma, Cost., in relazione al parametro interposto individuato nell'art. 9 della Carta europea dell'autonomia locale), nella parte in cui le disposizioni denunciate si porrebbero in contrasto con il principio di necessaria democraticità del governo delle autonomie locali, sotto l'ulteriore profilo del riconoscimento della loro autonomia finanziaria e della loro autorità impositiva.

3.2.3.- Per contrasto con gli artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost., la Regione Puglia ha poi denunciato l'incostituzionalità del comma 17 (in correlazione anche ai successivi commi 81 e 83) dell'art. 1 della L. n. 56 del 2014, in ragione della prospettata illegittimità della previsione dell'esercizio del potere sostitutivo straordinario dello Stato per l'eventualità della mancata realizzazione della potestà statutaria delle Province e delle Città metropolitane.

3.2.4.- In riferimento ai parametri di cui agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma, e 118 Cost., la Regione Lombardia ha censurato poi il comma 19 del predetto art. 1, quanto alla adottata soluzione per cui il sindaco del Comune capoluogo è di diritto il sindaco della Città metropolitana.

Le Regioni Puglia e Campania hanno esteso l'impugnativa al successivo comma 22, per il profilo delle gravosità degli adempimenti e delle condizioni cui è subordinata la possibilità di successiva elezione diretta del sindaco metropolitano.

3.2.5.- A sua volta, la disposizione di cui al sopra citato comma 48 - relativa alla applicazione al personale metropolitano delle disposizioni vigenti per il personale delle Province - sarebbe, secondo la Regione Puglia, "incostituzionale nella misura in cui si riferisce anche alla disciplina inerente il rapporto d'ufficio, oltre che a quella concernente il rapporto di servizio, da ritenersi di competenza statale in virtù del titolo di intervento "ordinamento civile".

3.2.6.- La medesima Regione Puglia, denuncia, infine, i commi 10 e 11, lettere b) e c), e, parallelamente, il comma 89, lettera a), dell'art. 1 della legge in esame, nella parte in cui disciplinerebbero aspetti organizzativi delle Città metropolitane (e delle Province) diversi da quelli concernenti gli "organi di governo" (art. 117, secondo comma, lettera p, Cost.); i commi 9 e 11 (e 89), in quanto regolerebbero funzioni delle Città metropolitane (e delle Province) non riconducibili alla competenza dello Stato in materia di funzioni fondamentali o nelle altre materie di competenza esclusiva di quest'ultimo (art. 118, secondo comma, Cost.).

3.3.- L'Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza di ciascuna delle riferite censure sulla premessa di fondo della riconducibilità delle norme impugnate alla competenza statale, in merito alla istituzione delle Città metropolitane, a suo avviso implicata nell'art. 114 Cost.; sostenendo il sostanziale rispetto, altresì, del procedimento di cui all'art. 133, primo comma, Cost., per quanto attiene alla correlativa conformazione territoriale, la legittimità dell'adottato modello di

governo, di secondo grado, del nuovo ente territoriale; ed escludendo, infine, la violazione dei parametri evocati dalle ricorrenti con riguardo ai sopra menzionati singoli specifici aspetti disciplinatori dell'ente medesimo.

3.4.- Le questioni sin qui esaminate non sono fondate.

3.4.1.- Non fondata è, innanzitutto, la preliminare questione di competenza sollevata dalle ricorrenti sul presupposto che la mancata espressa previsione della "istituzione delle città metropolitane" nell'ambito di materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato ex art. 117, comma secondo, lettera p), Cost. ne comporti l'automatica attribuzione alla rivendicata competenza regionale esclusiva, in applicazione della clausola di residualità di cui al quarto comma dello stesso art. 117.

Se esatta fosse, invero, una tale tesi si dovrebbe pervenire, per assurdo, alla conclusione che la singola Regione sarebbe legittimata a fare ciò che lo Stato "non potrebbe fare" in un campo che non può verosimilmente considerarsi di competenza esclusiva regionale, quale, appunto, quello che attiene alla costituzione della Città metropolitana, che è ente di rilevanza nazionale (ed anche sovranazionale ai fini dell'accesso a specifici fondi comunitari).

E ciò a maggior ragione ove si consideri che con riguardo al nuovo ente territoriale, le Regioni non avrebbero le competenze, che l'evocato art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., riserva in via esclusiva allo Stato, nella materia "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali".

Correttamente, dunque, ha rilevato in contrario, nelle sue difese, l'Avvocatura dello Stato che il novellato *art. 114 Cost.*, nel richiamare al proprio interno, per la prima volta, l'ente territoriale Città metropolitana, ha imposto alla Repubblica il dovere della sua concreta istituzione. È proprio, infatti, tale esigenza costituzionale che fonda la competenza legislativa statale relativa alla istituzione del nuovo ente, che non potrebbe, del resto, avere modalità di disciplina e struttura diversificate da Regione a Regione, senza con ciò porsi in contrasto con il disegno costituzionale che presuppone livelli di governo che abbiano una disciplina uniforme, almeno con riferimento agli aspetti essenziali.

D'altro canto, le Città metropolitane istituite dalla *L. n. 56 del 2014*, sono destinate a subentrare integralmente alle omonime Province esistenti, la cui istituzione è di competenza statale.

Quanto, infine, alla censura della Regione Campania - per cui l'individuazione specifica delle nove province da trasformare in Città metropolitane, con esclusione di un procedimento generale per l'istituzione delle stesse, renderebbe la disposizione impugnata una legge-provvedimento, e comporterebbe, per ciò, violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3), di proporzionalità e di imparzialità (art. 97) - è agevole rilevare, in contrario, che quella impugnata, individua non una sola, ma tutte le Province in relazione alle quali è stata, al momento, ritenuta opportuna la trasformazione in Città metropolitane. Si tratta, pertanto, di una legge a carattere innegabilmente generale che, nell'istituire le Città metropolitane, contiene anche l'elenco di quelle effettivamente con essa istituite.

Ed a riprova di ciò rileva anche il fatto che la normativa in esame costituisce, come detto, principio di grande riforma economica e sociale per le Regioni a statuto speciale, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell'impugnato *art. 1 della L. n. 56 del 2014*.

Otto su dieci delle istituite Città metropolitane sono, peraltro, già nell'esercizio delle loro funzioni, e gli statuti di sei di queste sono già stati approvati alla data del 31 dicembre 2014.

3.4.2.- A sua volta non fondata è anche la successiva questione procedimentale, per asserito contrasto - con il precetto di cui *all'art. 133, primo comma, Cost.* - della disposizione individuativa del territorio della Città metropolitana (fatto coincidere "con quello della provincia omonima"), di cui al comma 6 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*.

Con la legge in esame il legislatore ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, senza arrivare alla soppressione di quelli previsti in Costituzione. L'intervento - che peraltro ha solo determinato l'avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale potranno seguire più incisivi interventi di rango costituzionale - è stato necessariamente complesso.

Ciò giustifica la mancata applicazione delle regole procedurali contenute *nell'art. 133 Cost.*, che risultano riferibili solo ad interventi singolari, una volta rispettato il principio, espresso da quelle regole, del necessario coinvolgimento delle popolazioni locali interessate, anche se con forme diverse e successive, al fine di consentire il predetto avvio in condizioni di omogeneità sull'intero territorio nazionale.

Il denunciato comma 6 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, non manca, infatti, di prevedere espressamente "l'iniziativa dei comuni, ivi compresi i comuni capoluogo delle province limitrofe", ai fini dell'adesione (sia pure *ex post*) alla Città metropolitana, il che per implicito comporta la speculare facoltà di uscirne, da parte dei Comuni della Provincia omonima; e, a tal fine, la stessa norma dispone che sia sentita la Regione interessata e che, in caso di suo parere contrario, sia promossa una "intesa" tra la Regione stessa ed i comuni che intendono entrare nella (od uscire dalla) Città metropolitana. E ciò testualmente, "ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione" e "nell'ambito della procedura di cui al predetto articolo 133". Il che autorizza una lettura del citato comma 6 conforme al parametro in esso richiamato: lettura, questa, costituzionalmente adeguata che, per un principio di conservazione, non può non prevalere su quella, *contra Constitutionem*, presupposta dalle Regioni ricorrenti.

3.4.3.- Anche il modello di governo di secondo grado adottato dalla *L. n. 56 del 2014* per le neoistituite Città metropolitane supera il vaglio di costituzionalità in relazione a tutti i parametri evocati dalle quattro ricorrenti.

Il tentativo delle difese regionali - di ricondurre l'utilizzazione del termine "sovranità" al concetto di sovranità popolare, di cui al secondo comma *dell'art. 1 Cost.*, e di identificare la sovranità popolare con gli istituti di democrazia diretta e con il sistema rappresentativo che si esprime anche nella (diretta) partecipazione popolare nei diversi enti territoriali - è già stato, infatti, ritenuto "non divisibile" da questa Corte, nella sentenza n. 365 del 2007.

La natura costituzionalmente necessaria degli enti previsti *dall'art. 114 Cost.*, come "costitutivi della Repubblica", ed il carattere autonomistico ad essi impresso *dall'art. 5 Cost.* non implicano, infatti, ciò che le ricorrenti pretendono di desumerne, e cioè l'automatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti.

Con la sentenza n. 274 del 2003 e la successiva ordinanza n. 144 del 2009, è stata, del resto, esclusa la totale equiparazione tra i diversi livelli di governo territoriale e si è evidenziato come proprio i principi di adeguatezza e differenziazione, nei ricorsi in esame più volte evocati, comportino la possibilità di diversificare i modelli di rappresentanza politica ai vari livelli.

E nella già richiamata sentenza n. 365 del 2007, è stato ribadito che "néanche tra le pur rilevanti modifiche introdotte dalla *L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) può essere individuata una innovazione tale da equiparare pienamente tra loro i diversi soggetti istituzionali, che pure tutti compongono l'ordinamento repubblicano, così da rendere omogenea la stessa condizione giuridica di fondo dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali".

D'altra parte già con la sentenza n. 96 del 1968, questa Corte ha affermato la piena compatibilità di un meccanismo elettivo di secondo grado con il principio democratico e con quello autonomistico, escludendo che il carattere rappresentativo ed elettivo degli organi di governo del territorio venga meno in caso di elezioni di secondo grado, "che, del resto, sono previste dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato".

Ed alla luce di tale principio va escluso che la materia "legislazione elettorale" di Città metropolitane - devoluta alla competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera p), Cost. - si riferisca specificamente ed esclusivamente ad un procedimento di elezione diretta, attesa anche la natura polisemantica dell'espressione usata dal Costituente, come tale riferibile ad entrambi i modelli di "legislazione elettorale".

Né, infine, sussiste la denunciata incompatibilità della normativa impugnata con l'art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, invocata dalle ricorrenti - come parametro interposto ai fini della violazione *dell'art. 117, primo comma, Cost.* - nella parte in cui prevederebbe che almeno uno degli organi collegiali sia ad elezione popolare diretta.

A prescindere dalla natura di documento di mero indirizzo della suddetta Carta europea, che lascia ferme "le competenze di base delle collettività locali ... stabilite dalla Costituzione o della legge", come riconosciuto nella sentenza di questa Corte n. 325 del 2010, al fine, appunto, di escludere l'idoneità delle disposizioni della Carta stessa ad attivare la violazione *dell'art. 117, primo comma, Cost.*, è comunque decisivo il rilievo che l'espressione usata dalla norma sovranazionale, nel richiedere che i membri delle assemblee siano "freely elected", ha, sì, un rilievo centrale quale garanzia della democraticità del sistema delle autonomie locali, ma va intesa nel senso sostanziale della esigenza di una effettiva rappresentatività dell'organo rispetto alle comunità interessate.

In questa prospettiva non è esclusa la possibilità di una elezione indiretta, purché siano previsti meccanismi alternativi che comunque permettano di assicurare una reale partecipazione dei soggetti portatori degli interessi coinvolti.

Tali meccanismi, nella specie, sussistono, essendo imposta la sostituzione di coloro che sono componenti "ratione muneris" dell'organo indirettamente eletto, quando venga meno il munus (art. 1, comma 25, ed analogamente, con riguardo ad organi delle Province, commi 65 e 69). E di ciò non è menzione nei ricorsi, che si limitano a porre la questione di costituzionalità in termini generali e astratti, senza alcun riferimento puntuale né alla concreta disciplina né ai compiti attribuiti alle Città metropolitane e alle nuove Province, profilo, quest'ultimo, non irrilevante

anche nella prospettiva della Carta europea.

Il comma 22 del denunciato art. 1 espressamente, comunque, dispone che "lo Statuto della città metropolitana può prevedere l'elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano".

Il procedimento per l'elezione del Consiglio metropolitano è, inoltre, in ogni suo aspetto, puntualmente disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi da 26 a 39 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014* e nessuna censura le quattro Regioni ricorrenti hanno rivolto anche a dette disposizioni.

3.4.4.- Superano parimenti la verifica di costituzionalità le ulteriori censurate più specifiche disposizioni disciplinatorie della Città metropolitana:

a) quanto alla figura del sindaco metropolitano, perché, per un verso, la sua individuazione nel sindaco del Comune capoluogo di Provincia, sub comma 19 dell'*art. 1* in esame, non è irragionevole in fase di prima attuazione del nuovo ente territoriale (attesi il particolare ruolo e l'importanza del Comune capoluogo intorno a cui si aggrega la Città metropolitana), e non è, comunque, irreversibile, restando demandato, come detto, allo statuto di detta città di optare per l'elezione diretta del proprio sindaco. E, per altro verso, perché la "articolazione territoriale del comune capoluogo in più comuni" - che il successivo comma 22 pone come presupposto per l'elezione diretta del sindaco metropolitano - non viola *l'art. 133, secondo comma, Cost.*, non comprimendo in alcun modo le prerogative del legislatore regionale e non eliminando il coinvolgimento, nel procedimento, delle popolazioni interessate, atteso che la "proposta del Consiglio comunale deve essere sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana su base delle rispettive leggi regionali" - né contrasta con *l'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.*, essendo il presupposto, di cui si discute, comunque, riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di "legislazione elettorale ... di ... città metropolitane";

b) quanto alla conferenza metropolitana - cui il comma 8 (ultimo periodo) attribuisce "poteri propositivi e consultivi" - la censura formulata in ragione del carattere riduttivo di tali attribuzioni, nel contesto del sistema di governo della città metropolitana, è agevolmente superata dalla considerazione che la conferenza può vedersi attribuite ulteriori competenze dallo statuto, atto fondamentale di autorganizzazione dell'ente, il quale viene approvato dalla conferenza stessa; per cui proprio la conferenza si configura, dunque, come organo decisore finale delle proprie competenze, fatte salve quelle riservate in via esclusiva al sindaco metropolitano;

c) quanto al personale delle Città metropolitane, perché la disposizione di cui al comma 48 - che applica allo stesso il trattamento vigente per il personale delle Province, al quale, ove trasferito mantiene "fino al prossimo contratto il trattamento in godimento" - attiene alla sola prima fase del procedimento (per altro già in stato di avanzata attuazione) di riallocazione del personale a seguito del riordino delle funzioni attribuite agli enti coinvolti e dei profili finanziari connessi alla riforma introdotta dalla *L. n. 56 del 2014*. La quale, nella misura in cui coinvolga la materia "diritto civile", nella quale ricade la disciplina dei contratti in questione, risponde ad un titolo di competenza esclusiva dello Stato;

d) quanto alle "norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente", ivi comprese le attribuzioni degli organi, nonché l'articolazione delle loro competenze - che il comma 10 demanda allo statuto di stabilire - perché ciò che si censura rientra, comunque, nella disciplina complessiva degli "organi di governo" di cui alla lettera

p) del comma secondo *dell'art. 117, Cost.*, oltrech  - per quanto gi  detto - in quella relativa alla Citt  metropolitana di cui *all'art. 114 Cost.*;

e) quanto alle modalit  di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane - che i commi 10 e 11, lettere b) e c), fanno rientrare tra i contenuti disciplinatori dello statuto - perch  non ha pregio, per le ragioni di cui sopra, la censura che presuppone limitata alla disciplina dei singoli organi di governo la competenza statale relativa alla Citt  metropolitana;

f) quanto all'esercizio del potere statutale sostitutivo - previsto dal comma 17, "in caso di mancata approvazione dello statuto entro il 30 giugno 2015" - perch  detta disposizione, a torto censurata in riferimento agli *artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost.*, trova la sua giustificazione nell'esigenza di realizzare il principio dell'unit  giuridica su tutto il territorio nazionale in merito all'attuazione del nuovo assetto ordinamentale previsto dalla *L. n. 56 del 2014*.

3.4.5.- Pu  dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo, infine, alla disposizione di cui al comma 13 che, a distanza di poco pi  di due settimane (e senza possibilit , dunque, di sua applicazione medio tempore),   stata abrogata dall'*art. 19, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66* (Misure urgenti per la competitivit  e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della L. 23 giugno 2014, n. 89*.

4.- Il secondo gruppo di disposizioni denunciate attiene, come detto, al nuovo modello ordinamentale delle Province (per le quali, tuttavia,   in corso l'approvazione di un progetto - da realizzarsi nelle forme di legge costituzionale - che ne prevede la futura soppressione, con la loro conseguente eliminazione dal novero degli enti autonomi riportati *nell'art. 114 Cost.*, come, del resto, chiaramente evincibile dall'incipit contenuto nel comma 51 dell'*art. 1* della legge in esame).

4.1.- Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*:

- 54, che definisce organi delle Province "esclusivamente: a) il presidente della provincia, b) il consiglio provinciale; c) l'assemblea dei sindaci";

- 55, 58 e da 60 a 65, sulle funzioni, sui requisiti di eleggibilit  e sulle modalit  di elezione, nonch  sulle cause di decadenza del Presidente della Provincia;

- 56, sulla assemblea dei sindaci ("costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia");

- 57, sulla possibilit  che gli statuti delle Province prevedano, d'intesa con la regione, "la costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni, con organismi collegati agli organi provinciali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

- 67 e da 69 a 78, sulla composizione del Consiglio provinciale e sui requisiti di eleggibilit  e modalit  di elezione dei consiglieri provinciali;

- 79, sulla elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale "in sede di prima applicazione della presente legge";

- 81 e 83, sulle "modifiche statutarie conseguenti alla presente legge", demandate al Consiglio provinciale (ed alla approvazione del collegio dei sindaci) ed

all'eventuale esercizio del potere sostitutivo ex art. 8 della L. 5 giugno 2013, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla *L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3*).

4.2.- Anche con riguardo a tale complessivo contesto normativo le ricorrenti convergono nell'ipotizzare la violazione, in primo luogo, degli artt. 5 e 114, oltre che *all'art. 117, primo comma, Cost.*, con riferimento al parametro interposto individuabile nel già richiamato art. 3, comma 2, della cosiddetta Carta europea dell'autonomia locale, sul presupposto che le Province non sarebbero, per l'effetto, più configurate come enti rappresentativi delle popolazioni locali (secondo quanto ancora impone la Costituzione attuale), ma come enti di secondo grado, la cui modalità elettiva degli organi politici comporterebbe la totale esclusione dell'esercizio della sovranità popolare.

Prospettano, inoltre, la violazione dei principi di sussidiarietà verticale e di ragionevolezza, in ragione della ritenuta inversione logica del modello di allocazione/distribuzione delle funzioni amministrative rispetto alla disciplina contemplata dalla Costituzione, con conseguente lesione del principio di necessaria democraticità di governo delle autonomie locali, anche in ordine al riconoscimento della loro autonomia finanziaria e della loro autorità impositiva.

Sostiene, altresì, in particolare la Regione Veneto, che le disposizioni in esame violerebbero gli *artt. 1, 48, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.*, nella parte relativa alla disposta proroga delle gestioni commissariali in corso ed alla legittimazione di proroghe ulteriori.

4.3.- Anche le censure rivolte al riordino delle Province sono non fondate.

4.3.1.- In primo luogo, non pertinente è l'evocazione del parametro di cui *all'art. 138 Cost.*

Come, infatti, chiarito dalla sentenza n. 220 del 2013, il procedimento di cui al richiamato art. 138 risulterebbe obbligato nel solo caso di soppressione delle Province, e non anche in quello - che, nella specie, viene in rilievo - di riordino dell'ente medesimo.

4.3.2.- A loro volta, le censure rivolte al modello di governo di secondo grado, parimenti adottato per il riordinato ente Provincia, risultano non fondate (anche con riguardo al vulnus che si assume derivante all'autonomia finanziaria, di entrate di spesa, ove riconducibile ad organi non direttamente rappresentativi) sulla base delle medesime ragioni già esposte con riferimento alle Città metropolitane e della considerazione che inerisce, comunque, alla competenza dello Stato - nella materia "legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di ... province" (art. 117, secondo comma, lettera p, *Cost.*, - ogni altro denunciato aspetto disciplinatorio, appunto, di detto ente territoriale.

4.3.3.- Quanto, infine, alla proroga dei commissariamenti, non è esatto che questa sarebbe - come si denuncia - sine die.

Il comma 82 dell'art. 1 in esame - nel testo sostituito dall'*art. 23, comma 1, lettera f), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90* (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni dall'*art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114* - dispone, infatti, che, per le Province già oggetto di commissariamento, il commissario, a partire dal 1 luglio 2014, muti natura, e cioè, sostanzialmente, decada, dando vita, pur nella coincidenza della persona fisica, ad un organo

diverso che, privo dei poteri commissariali, è chiamato ad assicurare, a titolo gratuito, la gestione della fase transitoria solo "per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78".

5.- Il terzo gruppo di censure è rivolto al riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province ed allo scorporo di quelle attribuite ad altri enti.

5.1.- Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui ai seguenti commi dell'art. 1 della legge in esame:

- 89, sulle funzioni (diverse da quelle "fondamentali", che "in attesa della riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione" continuano ad essere esercitate dalle Province), che "nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali";

- 90, sul procedimento per il trasferimento delle funzioni di cui sopra;

- 91, secondo cui "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze";

- 92, sul procedimento e sui criteri generali per "l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista";

- 95, per il quale "La regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso il termine senza che la regione abbia provveduto, si applica l'articolo 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131".

5.2.- Al riguardo le quattro ricorrenti - con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 97, 114, 117, secondo comma, lettera p), e 120 Cost. - denunciano, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 89, 90, 91, 92 e 95 (e la Regione Veneto anche quelle di cui ai commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67 e da 69 a 79), nella parte in cui dette norme, nel loro complesso, conferirebbero alla legislazione statale, al di fuori della competenza esclusiva nella materia "funzioni fondamentali delle Province", un titolo di competenza illegittimo, appartenendo la legittimazione a stabilire le modalità e le tempistiche per la riallocazione delle funzioni "non fondamentali" delle Province, nonché ad individuare le risorse connesse agli eventuali trasferimenti, alla competenza regionale, alla stregua dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ed in conformità ai principi di ragionevolezza, dell'opportunità e della coerenza con i fini perseguiti, oltre che di quello del buon andamento dell'azione amministrativa e del principio di leale collaborazione a cui deve informarsi l'esercizio del potere sostitutivo.

Inoltre, i limiti ed i vincoli imposti dal legislatore regionale, fuori dagli ambiti di competenza dello Stato, comprimerebbero, illegittimamente, il potere regionale di individuare il livello di governo più idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative di propria competenza.

In particolare, secondo la Regione Puglia, la previsione sub comma 92 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, - per cui "i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite" siano stabiliti "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri", ancorché "previa intesa in sede di Conferenza unificata" - violerebbe, a sua volta, gli *artt. 3, primo comma, e 118, primo comma, Cost.*, in quanto volta a determinare una uniforme allocazione di funzioni amministrative agli enti di area vasta in tutte le Regioni, in contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza (che imporrebbe, invece, di distinguere il trattamento giuridico di situazioni non omogenee) e con il principio di differenziazione. E contrasterebbe, altresì, con *l'art. 117, terzo comma, Cost.*, nella parte in cui si rivolgerebbe a funzioni ricadenti nelle materie di competenza concorrente in quanto tale disposizione costituzionale impone che principi fondamentali siano stabiliti dallo Stato, mediante fonte di rango legislativo, e non mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La medesima disposizione, sub comma 92, è censurata dalla Regione Veneto, per contrasto con gli *artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost.*, sul presupposto che implichi un rovesciamento nel procedimento di allocazione delle funzioni, una volta che "la definizione dei criteri del trasferimento delle funzioni fondamentali ... non avviene nella fase di previe disposizioni di legge regionale ... nel rispetto del riparto della competenza previsto dall'*art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione ...*".

Mentre un vulnus ulteriore ai parametri costituzionali di cui sopra è pressoché concordemente individuata dalle ricorrenti anche con riferimento all'esercizio del potere sostitutivo ricollegato, dal successivo comma 95, al mancato rispetto, da parte delle Regioni, del termine (di sei mesi dalla data di entrata in vigore della *L. n. 56 del 2014*) stabilito per la individuazione delle funzioni, non fondamentali, delle Province oggetto del riordino, con le modalità di cui al comma 91 (id est: "sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ... mediante accordo sancito dalla Conferenza unificata").

5.3.- L'esame delle questioni che precedono non può prescindere da una sia pur sintetica ricognizione del complessivo quadro normativo, all'interno del quale si collocano le disposizioni come sopra specificatamente denunciate.

I commi da 85 a 96 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014* riguardano le funzioni delle "nuove" Province (in carica nelle more della riforma del Titolo V della Costituzione), indicando quelle "fondamentali" - che rimangono a loro attribuite - e prevedendo, per le altre funzioni esercitate all'atto dell'entrata in vigore della citata *L. n. 56 del 2014* (ovvero all'8 aprile 2014), il trasferimento delle stesse ad altri enti territoriali (comma 89).

Nel menzionato complesso di disposizioni viene, in sostanza, disegnato un dettagliato meccanismo di determinazione delle intere funzioni, all'esito del quale la Provincia continuerà ad esistere quale ente territoriale "con funzioni di area vasta", le quali, peraltro, si riducono a quelle qualificate "fondamentali" (elencate nel comma 85) e a quelle, meramente eventuali, indicate nei commi 88 e 90.

Con riferimento al procedimento di riordino delle funzioni ancora attribuite alle Province e allo scorporo di quelle a tale ente sottratte e riassegnate ad altri enti, si prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore della *L. n. 56 del 2014*, in attuazione dell'*art. 118 Cost.*, lo Stato e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individuino in modo puntuale, mediante

accordo sancito in Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto della complessiva riorganizzazione e le relative competenze (comma 91). E ciò avendo riguardo alle seguenti finalità: determinazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni; riconoscimento di esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, attraverso intese o convenzioni.

Allo scopo di rendere concretamente operativo il trasferimento delle funzioni come descritte, nel termine previsto dal comma 91, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, avrebbe dovuto stabilire - con proprio decreto - i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane (previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che sarebbero state trasferite agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro in corso.

Nell'eventualità del mancato raggiungimento in sede di Conferenza unificata dell'accordo circa l'individuazione delle funzioni oggetto del riordino (previste dal comma 91), ovvero dell'intesa in ordine alla determinazione dei criteri generali per l'individuazione di quanto contemplato dal comma 92, al Presidente del Consiglio veniva riconosciuta (dal comma 93) la possibilità di disporre quanto necessario con riferimento alle funzioni amministrative delle Province di competenza statale, mentre, in relazione alle funzioni di competenza delle Regioni, queste avrebbero dovuto dare attuazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della *L. n. 56 del 2014*, all'accordo relativo all'individuazione delle funzioni da trasferire agli enti subentranti, prevedendosi che, in difetto, sarebbe stato possibile ricorrere all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'*art. 8 della L. n. 131 del 2003* (comma 95), riguardante l'attuazione dell'*art. 120 Cost.*

Importanza centrale, nel descritto complesso procedimento di riordino, rivestiva, dunque, l'accordo in Conferenza unificata, quale accordo-quadro demandato all'individuazione, in primo luogo, del concreto perimetro delle funzioni fondamentali (comma 85) e, di conseguenza, alla determinazione delle altre funzioni oggetto di possibile trasferimento. Ed è sulla base di tale accordo che lo Stato e le Regioni avrebbero dovuto emanare gli atti di propria competenza, nel rispetto del riparto delle competenze legislative previsto dalla Costituzione, in modo da ricomporre le funzioni amministrative, in modo organico, a livello di governo ritenuto adeguato.

Più in dettaglio, l'accordo previsto dal comma 91 avrebbe dovuto:

1) prioritariamente, far confluire nei nuovi cataloghi di funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane le funzioni amministrative già svolte dalle Province, al fine di salvaguardare l'integrità di funzionamento degli enti, l'organizzazione del lavoro e l'efficienza dei servizi, nonché l'equilibrio finanziario, in modo da sostanziare la portata del comma 85 individuante le funzioni fondamentali residue (elencate dalla lettera a alla lettera f);

2) individuare e puntualizzare, di conseguenza, quali funzioni diverse da quelle fondamentali sarebbero state rimesse alla legislazione regionale, secondo la competenza per materia prevista dall'*art. 117*, commi terzo e quarto, *Cost.*

(precisandosi che su tali funzioni l'accordo avrebbe dovuto comunque garantire che il riordino ad opera delle singole Regioni non poteva comportare la costituzione di nuovi enti e agenzie);

3) allo stesso modo, individuare le funzioni nelle materie di competenza legislativa statale, che il d.P.C.m. attuativo avrebbe dovuto, poi, trasferire.

5.4.- I riportati passaggi procedurali risultano, allo stato, peraltro, già attuati, mediante la conclusione dell'Accordo in Conferenza unificata previsto dal citato comma 91, intervenuto in data 11 settembre 2014 (anziché entro l'8 luglio 2014, come stabilito dalla stessa disposizione).

Con tale accordo è stato, in particolare, convenuto tra lo Stato e le Regioni che:

- ai sensi del comma 89, Stato e Regioni attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali secondo le rispettive competenze, per cui lo Stato può e deve provvedere solo per le funzioni che rientrano nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, ai sensi *dell'art. 117, secondo comma, Cost.* (oltre che per quelle specificamente a lui attribuite in materia di tutela delle minoranze), mentre alle Regioni spetta di provvedere per tutte le altre attualmente esercitate dalle Province (punto 9, lettera a);

- quanto alle funzioni il cui riordino spetta alle Regioni, Stato e Regioni prendono atto e condividono che le funzioni attualmente svolte dalle Province che rientrano nelle competenze regionali sono necessariamente differenziate Regione per Regione. Si concorda a tal fine che ciascuna Regione provveda a definire l'elenco delle funzioni fondamentali di cui all'art. 1, comma 85, della L. n. 54 del 2014, e ad operare il riordino nel rispetto dei principi e secondo le modalità concordati nel presente Accordo (punto 9, lettera c);

- lo Stato si impegna ad adottare il d.P.C.m. di cui al comma 92 dell'art. 1 della legge, anche per la parte relativa alle funzioni amministrative degli enti di vasta area di competenza statale, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo in sede di Conferenza unificata, mentre le Regioni si impegnano ad adottare le iniziative legislative di loro competenza entro il 31 dicembre 2014 (punto 10).

E, proprio in virtù di quest'ultima disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha adottato in data 26 settembre 2014, l'apposito decreto per l'individuazione dei criteri fondamentali per la definizione ed il trasferimento dei beni e risorse connessi alle funzioni oggetto del riordino (fondamentali e non), oltreché per la mobilità del personale, garantendosi l'intervento delle associazioni sindacali.

5.5.- In dipendenza dell'attuazione del complesso procedimento delineato nei commi da 89 a 92 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, culminato nell'Accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 e seguito dall'emissione del d.P.C.m. indicato nel comma 92, può ritenersi venuto meno l'interesse delle Regioni ricorrenti e si può, quindi, dichiarare cessata la materia del contendere sul complesso motivo in esame, sia in virtù della definizione congiunta delle competenze (in relazione al processo di riordino) e della loro ripartizione tra Stato e Regioni in conformità dei titoli di legittimazione stabiliti dalla Costituzione e delle linee direttrici della stessa *L. n. 56 del 2014*, sia avuto riguardo al rispettato principio di leale collaborazione da parte dello Stato. Atteso che quest'ultimo - proprio al fine di concretizzare il menzionato procedimento complessivo di riorganizzazione delle funzioni - ne ha posto in essere la modalità attuativa rispettando il criterio della stipula dell'Accordo in sede di Conferenza unificata

imposto dal comma 91, ispirata dalla necessaria concertazione con le Regioni, sentite previamente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In tal modo non già agendo secondo una logica di esercizio di potere unilaterale, bensì di garanzia della esplicazione in una posizione paritaria del ruolo delle Regioni partecipanti all'accordo, e così assicurando il rispetto del predetto fondamentale principio.

5.6.- Non fondata è poi la questione di costituzionalità riferita all'*art. 1, commi 17, 81 e 83, della L. n. 56 del 2014* - sollevata dalla Regione Puglia in relazione agli *artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma Cost.* - con riguardo alla denunciata illegittimità della previsione dell'esercizio del potere sostitutivo straordinario dello Stato per l'eventualità della mancata realizzazione della potestà statutaria delle Province e delle Città metropolitane. E ciò in quanto le norme censurate mirano ad assicurare il necessario principio dell'unità giuridica su tutto il territorio nazionale (finalità, tra le altre, esplicitamente contemplata dal secondo comma *dell'art. 120 Cost.*) con l'attuazione del nuovo assetto ordinamentale rivisto dalla stessa *L. n. 56 del 2014* e perché, in ogni caso, il potere sostitutivo statutario trova il suo fondamento espresso nella legge, dalla quale risulta la definizione dei presupposti sostanziali, e costituisce la manifestazione degli interessi unitari alla cui salvaguardia è propriamente preordinato l'intervento surrogatorio dello Stato (*ex plurimis*, sentenze n. 121 del 2012; n. 73 e n. 43 del 2004).

Per di più, ove la singola Regione destinataria dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo ritenesse l'illegittimità dell'iniziativa statale in via sostitutiva siccome compiuta in difetto delle condizioni normative ed in difformità dei presupposti applicativi statuiti dalla giurisprudenza costituzionale, potrebbe, a tutela della propria autonomia, attivare i rimedi giurisdizionali ritenuti adeguati, ivi compreso il conflitto di attribuzione.

5.7.- Analogamente non fondata è la questione che attiene alla previsione (sub comma 95) del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia delle Regioni rispetto all'attuazione dell'accordo di cui al comma 91.

E ciò in quanto il procedimento, nel quale si inserisce un tal censurato potere sostitutivo, trova la sua giustificazione nell'esigenza di garantire che le attività attualmente svolte dalle Province siano mantenute in capo ai nuovi enti destinatari, senza soluzione di continuità, nell'interesse dei cittadini e della comunità nazionale.

6. - Il quarto gruppo di questioni ha ad oggetto:

a) le disposizioni che concernono le "unioni di comuni", di cui al comma 4 (che li definisce "enti locali costituiti da due o più comuni per l'esercizio associato di funzioni o servizi di loro competenza") ed ai commi 105 e 106 dell'*art. 1* della legge impugnata, sulla correlativa disciplina ("L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione");

b) le disposizioni, di cui ai successivi commi 117, 124, 130 e 133 del medesimo *art. 1*, che disciplinano i procedimenti di fusione di più Comuni in un nuovo Comune e di incorporazione di un Comune in altro contiguo.

6.1.- In particolare, la Regione Campania ha, per un verso, dedotto il supposto difetto del titolo di competenza in capo allo Stato, ravvisando - in ordine alla regolamentazione normativa delle Unioni di Comuni - la sussistenza della competenza regionale residuale in relazione al disposto dell'art. 117, quarto comma, Cost. e, per altro verso, avuto riguardo alle censure attinenti al procedimento di fusione tra Comuni (con specifico riferimento ai commi 22 e 130 dell'art. 1 della legge in questione), ha denunciato la lesione degli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell'asserita invasione della competenza regionale nella materia concernente l'istituzione di nuovi enti comunali nell'ambito del suo territorio (così come la modificazione delle inerenti circoscrizioni o delle relative denominazioni), da realizzarsi, oltretutto, garantendo la preventiva audizione delle popolazioni concretamente interessate, e senza trascurare, altresì, la (ritenuta) violazione della riserva statutaria regionale in ordine alla disciplina dei referendum riguardanti le leggi ed i provvedimenti di competenza, per l'appunto, regionale.

La Regione Puglia, dal suo canto, ha dedotto - sia con riferimento alla disciplina delle Unioni tra Comuni che con riguardo a quella della fusione tra gli stessi - l'illegittimità delle relative disposizioni sotto il profilo della ravvisata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., dovendosi, anche a suo avviso, a proposito di detta materia, ritenere operativa la competenza regionale residuale prevista dal medesimo art. 117 al quarto comma.

6.2.- Anche tali questioni sono non fondate.

6.2.1.- Non è ravvisabile, in primo luogo, la dedotta violazione della competenza regionale con riguardo alle introdotte nuove disposizioni disciplinatrici delle Unioni di Comuni.

Tali unioni - risolvendosi in forme istituzionali di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituendo, perciò, al di là dell'impropria definizione sub comma 4 dell'art. 1, un ente territoriale ulteriore e diverso rispetto all'ente Comune - rientrano, infatti, nell'area di competenza statale sub art. 117, secondo comma, lettera p), e non sono, di conseguenza, attratte nell'ambito di competenza residuale di cui al quarto comma dello stesso art. 117.

Per altro verso, le riferite disposizioni - in quanto introducono misure semplificatorie volte al contenimento della spesa pubblica (intervenendo sugli organi, sulla loro composizione, sulla gratuità degli incarichi e sul divieto di avvalersi di una segreteria comunale) - oltre che al conseguimento di obiettivi di maggiore efficienza o migliore organizzazione delle funzioni comunali, riflettono anche principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, non suscettibili, per tal profilo, di violare le prerogative degli enti locali (ex plurimis, sentenze n. 44 e n. 22 del 2014, n. 151 del 2012, n. 237 del 2009).

6.2.2.- Allo stesso modo la disposizione (sub comma 130) relativa alla fusione di Comuni di competenza regionale non ha ad oggetto l'istituzione di un nuovo ente territoriale (che sarebbe senza dubbio di competenza regionale) bensì l'incorporazione in un Comune esistente di un altro Comune, e cioè una vicenda (per un verso aggregativa e, per altro verso, estintiva) relativa, comunque, all'ente territoriale Comune, e come tale, quindi, ricompresa nella competenza statale nella materia "ordinamento degli enti locali", di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.

Ed infatti, l'estinzione di un Comune e la sua incorporazione in un altro Comune

incidono sia sull'ordinamento del primo che del secondo, oltre che sulle funzioni fondamentali e sulla legislazione elettorale applicabile.

Dal che la non fondatezza, anche in questo caso, della censura di violazione del titolo di competenza fatto valere dalle ricorrenti, in prospettiva applicativa del criterio residuale di cui al quarto comma *dell'art. 117 Cost.*

Del pari insussistente è, a sua volta, l'ulteriore violazione degli *artt. 123 e 133, secondo comma, Cost.* denunciata dalla Regione Campania, con riferimento al medesimo comma 130 (ed in correlazione con il precedente comma 22) dell'*art. 1* della legge in esame, riguardante il procedimento di fusione per incorporazione di più Comuni.

Il censurato comma 130 demanda, infatti, la disciplina del referendum consultivo comunale delle popolazioni interessate (quale passaggio indefettibile del procedimento di fusione per incorporazione) proprio alle specifiche legislazioni regionali, rimettendo, peraltro, alle singole Regioni l'adeguamento delle stesse rispettive legislazioni, onde consentire l'effettiva attivazione della nuova procedura, sul presupposto che le disposizioni - di carattere evidentemente generale (e che rimandano, in ogni caso, alle discipline regionali) - contenute nella *L. n. 56 del 2014* non siano, di per sé, esaustive. Per cui non risulta scalfita l'autonomia statutaria spettante in materia a ciascuna Regione.

7.- La Regione Campania, con l'ultimo motivo del suo ricorso, ha proposto un'ulteriore, peculiare questione di legittimità costituzionale del comma 149 - nella parte in cui prevede che "Al fine di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del D.Lgs. 6 luglio 2012, n. 95", il Ministro per gli affari regionali predispone appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni - per sospetta violazione degli *artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost.* e, ciò sul rilievo che, con la norma censurata, sarebbe stata prevista la "reviviscenza" del richiamato *art. 9 del D.L. n. 95 del 2012*, malgrado la sua sopravvenuta abrogazione per effetto dell'*art. 1, comma 562, lettera a), della L. n. 147 del 2013* e la sua intervenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale ad opera della sentenza n. 236 del 2013 (con conseguente violazione del giudicato costituzionale), oltre che per lesione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite nella materia "organizzazione amministrativa regionale".

7.1.- Anche tale ultima questione non è fondata.

La norma censurata può essere infatti agevolmente interpretata, in senso conforme a Costituzione, considerando la finalità attuativa dell'abrogato *art. 9 del D.L. n. 95 del 2012* come inutiliter in essa enunciata, posto che l'obiettivo, che la norma stessa concorrentemente si pone - quello cioè di "accompagnare e sostenere l'applicazione degli interventi di riforma della presente legge" - ne sorregge, di per sé, il contenuto dispositivo: "il Ministro per gli affari regionali predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appositi programmi di attività contenenti modalità operative e altre indicazioni finalizzate ad assicurare, anche attraverso la nomina di commissari, il rispetto dei termini previsti per gli adempimenti di cui alla presente legge e la verifica dei risultati ottenuti. Su proposta del Ministro per gli affari regionali, con accordo sancito nella Conferenza unificata, sono stabilite le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione della riforma".

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'inammissibilità, per tardività, dell'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al giudizio instaurato con il ricorso (iscritto al n. 39 del 2014) proposto dalla Regione Lombardia;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5, 9, 10, 11, lettere b) e c), 12 e 16, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'*art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56* (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 48, 114, 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalle Regioni Veneto e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42 e n. 44 del 2014);

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5 e 12, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promosse, in riferimento all'*art. 133, primo comma, Cost.*, dalle Regioni Veneto, Campania e Puglia (rispettivamente, con i ricorsi n. 42, n. 43 e n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi da 12 a 18 dello stesso *art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promossa, dalla sola Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), in riferimento al medesimo *art. 133, primo comma, Cost.*;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 144, e 117, primo comma, *Cost.*, in relazione all'*art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con L. 30 dicembre 1989, n. 439*, da tutte le Regioni ricorrenti; nonché dalle sole Regioni Lombardia e Veneto (con i ricorsi n. 39 e n. 42 del 2014) anche con riferimento agli *artt. 3 e 118 Cost. e*, soltanto dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), in riferimento agli *artt. 119 e 117, primo comma, Cost.*, in relazione all'*art. 9 della suddetta Carta europea dell'autonomia locale*;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 17, 81 e 83 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promossa, in riferimento agli *artt. 114, secondo comma, e 120, secondo comma, Cost.*, dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 19 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promossa, in riferimento agli artt. 1, 3, 48, 114, 117, primo comma - in relazione all'*art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con L. 30 dicembre 1989, n. 439 - e 118 Cost.*, dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014);

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 22 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promossa, in riferimento agli *artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost.*, dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e limitatamente al solo *art. 133, secondo comma, Cost.* dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma - in relazione all'*art. 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale -*, 118 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

9) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promosse, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma - in relazione all'*art. 9 della Carta europea dell'autonomia locale -*, 118, 119 e 138 Cost., dalla Regione Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014) e dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

10) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promosse, in riferimento agli artt. 1, 5, 48, 97, 114, 118, 119 e 120 Cost., dalla Regione Veneto (con il ricorso n. 42 del 2014);

11) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 57 e 89 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, 118, secondo comma, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi 11 e 89 dell'*art. 1 della stessa L. n. 56 del 2014*, promossa, in riferimento all'*art. 118, primo comma, Cost.*, dalla medesima Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

12) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 95 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promossa, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, 120 e 138 Cost., dalle Regioni Lombardia (con il ricorso n. 39 del 2014), Campania (con il ricorso n. 43 del 2014) e Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

13) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 4, 105 e 106 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promossa, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, e 118 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale degli stessi commi 105, lettere a) e b), e 106 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, in riferimento all'*art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost.*, dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

14) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 130 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promossa, in riferimento agli artt. 123, primo comma, e 133, secondo comma, Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014), nonché la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 130, promossa, in riferimento all'*art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost.*, dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

15) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 117, 124 e 130 (terzo periodo), nonché del comma 133 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promosse, in riferimento all'*art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost.*, dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014);

16) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 149 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promossa, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 123 e 136 Cost., dalla Regione Campania (con il ricorso n. 43 del 2014);

17) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 89, 90, 91 e 92 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, e 138 Cost., da tutte le Regioni ricorrenti (con esclusione, da parte della Regione Puglia, del comma 90);

18) dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 13 dell'*art. 1 della L. n. 56 del 2014*, promossa, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lettera p), e quarto, Cost., dalla Regione Puglia (con il ricorso n. 44 del 2014).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2015.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2015.

cost. art. 1

cost. art. 3

cost. art. 5

cost. art. 48

cost. art. 97

cost. art. 114

cost. art. 117

cost. art. 118

cost. art. 119

cost. art. 120

cost. art. 123

cost. art. 133

cost. art. 136

cost. art. 138

D.L. 06/07/2012 n. 95, art. 9

L. 27/12/2013 n. 147, art. 1

L. 07/04/2014 n. 56

L. 07/04/2014 n. 56, art. 1

D.L. 24/04/2014 n. 66

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.